

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6, terzo periodo, del D.lgs. 50/2016, tramite RdO n. 1651260 sul Mepa, per l'affidamento del servizio di «gestione delle prove: 'pratica' e 'scritta', da svolgersi nell'ambito del concorso bandito dalla Consob per il reclutamento di cinque assistenti» (cod. 165/17); (CIG: Z491F89FB0).

PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE AMMISSIONI E LE ESCLUSIONI

CONSIDERATO CHE il 16 agosto 2017 si è provveduto, in seduta pubblica, sul *Mercato elettronico della pubblica amministrazione*, all'esame della documentazione amministrativa richiesta ai partecipanti a pena di esclusione, dalla procedura di *Richiesta d'Offerta* n. 1651260, indicata in epigrafe.

PRESO ATTO CHE ha presentato offerta la sola impresa Seletek S.r.l., la quale ha presentato regolarmente tutta la citata documentazione necessaria e sufficiente per partecipare alla procedura in epigrafe.

DATO ATTO CHE Nel formulare l'offerta economica, la Seletek S.r.l., ha indicato «*gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*» di cui all'art. 95, comma 10, D.lgs. 50/2016:

1 in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2, del Disciplinare di Gara, su apposito modulo predisposto dalla Consob, indicandoli in euro 1.600,00;

2 sul modulo digitale predisposto dal Mepa per l'offerta economica, indicandoli però in euro 400,00.

Secondo le recenti indicazioni della giurisprudenza nazionale ed europea richiamate dall'Anac e riportate in nota si è quindi provveduto ad avviare l'«*intermediazione/contraddittorio con l'appaltatore*» invitandolo a «*regolarizzare l'offerta*»¹.

Dietro espressa richiesta inoltrata dalla Consob sul dedicato canale del Mepa l'impresa ha chiarito che la discrepanza sopra richiamata, circa l'importo degli *oneri aziendali di sicurezza*, pari effettivamente ad euro 1.600,00, è

¹ Anac, delibera n. 2 dell'11 gennaio 2017, «*Secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato gli oneri di sicurezza rappresentano un elemento essenziale dell'offerta, la cui mancanza è in grado di ingenerare una situazione di insanabile incertezza assoluta sul suo contenuto, solo nel caso in cui si contesta al concorrente di aver formulato un'offerta economica senza considerare i costi derivanti dal doveroso adempimento degli obblighi di sicurezza a tutela dei lavoratori. In questa ipotesi, vi è certamente incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta e la sua successiva sanatoria richiederebbe una modifica sostanziale del "prezzo", in quanto andrebbe aggiunto l'importo corrispondente agli oneri di sicurezza. Laddove, invece, non è in discussione l'adempimento da parte del concorrente degli obblighi di sicurezza, né il computo dei relativi oneri nella formulazione dell'offerta, ma si contesta soltanto che l'offerta non specifichi la quota di prezzo corrispondente ai predetti oneri, la carenza, allora, non è sostanziale ma solo formale*» ed ancora «*In particolare, viene precisato che il disposto di cui all'articolo 83, comma 9, del d.lgs n. 50/2016, che esclude l'applicabilità della procedura di soccorso istruttorio per la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale afferenti all'offerta tecnica ed economica, dopo l'intervento della Corte di Giustizia con la sentenza del 10 novembre 2016 debba essere contemperato con le esigenze considerate nella pronuncia, ovvero la necessità, in applicazione dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, di una intermediazione/contraddittorio con l'appaltatore, che potrebbe aver presentato comunque un'offerta comprensiva degli oneri senza averla però dettagliata. Ne consegue che l'esclusione del concorrente non possa essere disposta se non dopo che lo stesso sia stato invitato dalla stazione appaltante, nel doveroso esercizio dei poteri di soccorso istruttorio, a regolarizzare l'offerta.*»;

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6, terzo periodo, del D.lgs. 50/2016, tramite RdO n. 1651260 sul Mepa, per l'affidamento del servizio di «gestione delle prove: 'pratica' e 'scritta', da svolgersi nell'ambito del concorso bandito dalla Consob per il reclutamento di cinque assistenti» (cod. 165/17); (CIG: Z491F89FB0).

dovuta esclusivamente ad un mero errore materiale dell'operatore incaricato della compilazione della maschera per la formulazione digitale dell'offerta economica sul sistema Mepa, oggetto di recente rivisitazione.

DISPONGO

- I. ai sensi e per gli effetti di quanto statuito all'art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016, **l'ammissione** della Seletek S.r.l. alle fasi successive della procedura.
- II. La pubblicazione, se possibile, immediata, del presente provvedimento, e comunque entro due giorni dall'adozione dello stesso, sul sito istituzionale della Consob, nella sezione: "Autorità Trasparente", area: "Bandi di gara e contratti", sottosezione: "Procedure in corso", riga: "procedure negoziate sottosoglia ex art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice", voce "Procedura in corso" nell'ambito della procedura: "Affidamento del servizio di «gestione delle prove: 'pratica' e 'scritta', da svolgersi nell'ambito del concorso bandito dalla Consob per il reclutamento di cinque assistenti» (cod. 165/17), tramite procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6, terzo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avvalendosi del Mercato Elettronico della pubblica amministrazione".
- III. La contestuale comunicazione del presente provvedimento al predetto concorrente che ha formulato offerta, tramite la specifica funzionalità "Comunicazioni", disponibile nell'ambito dell'RdO in questione, così come disposto dall'art. 9 "comunicazioni" del *Disciplinare di gara*.

p. Il Responsabile della Divisione Amministrazione

firma 1

Avverso il presente provvedimento, ove ne ricorressero i presupposti, potrebbe essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro trenta giorni dalla pubblicazione dello stesso sul profilo di committente.